



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Viale dell'Esercito, n. 186 – 00143 Roma

Prot.n.M_D GMIL III 7^ 4^/0538261
COD CLASS. :CIRC
Allegati: n. 1

Roma, 15 dicembre 2010

OGGETTO: disciplina del giuramento di fedeltà alla Repubblica dei militari delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri introdotta dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ("Codice dell'ordinamento militare").

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^ ^^

Seguito:

- a. f.n. M_D GMIL_01 DG 0028506 del 18 aprile 2005;
- b. f.n. M_D GMIL_01 DG 0090578 del 12 dicembre 2006;
- c. f.n. M_D GMIL III 9^ 4^ CIRC 0065571 del 17 febbraio 2010.

^^^ ^^

1. LA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE.

a. Quadro normativo.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ("Codice dell'ordinamento militare") e del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90 ("Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", di seguito denominato per brevità "testo unico"), la disciplina del giuramento dei militari risulta essere regolamentata dagli articoli 621 e 627 del codice e dall'articolo 575 del testo unico.

b. Categorie di personale militare.

Il codice dell'ordinamento militare, vigente dal 9 ottobre 2010, all'articolo 627, ha suddiviso il personale militare in quattro categorie:

- ufficiali;
- sottufficiali;
- graduati;
- militari di truppa.

./.

La principale innovazione introdotta dal codice è consistita nell'istituzione della categoria dei graduati, all'interno della quale sono stati compresi i militari dal grado di Primo caporal maggiore e corrispondenti (in servizio permanente) fino al grado di Caporal maggiore capo scelto e corrispondenti.

A riguardo, si precisa che i militari rivestenti il grado di Primo caporal maggiore e gradi equivalenti appartenenti a ruoli in ferma sono compresi nella categoria dei militari di truppa, essendo esclusi dal novero nella categoria dei graduati per espressa previsione di cui al quinto comma dell'articolo 627 del codice.

Come già fu esplicitato con lettera circolare a seguito "c", i diversi ruoli del personale militare, anche al fine dell'individuazione della disciplina del giuramento, debbono considerarsi inquadrati, dalla data di vigenza del codice, nell'ambito delle precitate quattro categorie normative.

c. Conseguenze della ripartizione in categorie sulla disciplina del giuramento.

Il sesto comma dell'articolo 621 prevede la forma del giuramento individuale per i militari appartenenti alle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati, prescrivendo, per contro, inderogabilmente la forma collettiva per i gli appartenenti alla categoria dei militari di truppa.

La "ratio" della norma è evidente e risponde all'esigenza di perseguire compiutamente l'omogeneizzazione del regime matricolare del personale in servizio permanente, riguardo, cioè, a tutte le categorie che siano legate all'amministrazione in forza di un rapporto d'impiego a tempo indeterminato. E' stato opportunamente ritenuto dal legislatore che un vincolo contrattuale avente la naturale durata di diversi decenni dovesse necessariamente solennizzarsi e formalizzarsi attraverso un giuramento in forma scritta e individuale, avente i caratteri dell'atto pubblico.

d. Ulteriori innovazioni introdotte dal codice rispetto alla precedente disciplina.

Altra novella non trascurabile in materia è costituita dalla mancata riproduzione, nel predetto "corpus" normativo, del precetto contenuto nell'articolo 6, primo comma, dell'abrogato regolamento di disciplina militare, il quale prevedeva che il giuramento dovesse "...essere rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare".

Le implicazioni giuridiche di tale omissione non possono essere disconosciute: mentre, sotto la vigenza dell'abrogato regolamento di disciplina, il semplice passaggio da una categoria ad un'altra (per esempio, da truppa a ufficiale o da sottufficiale a ufficiale) imponeva in ogni caso la rinnovazione del giuramento nella nuova categoria d'appartenenza, a oggi, il personale che abbia già prestato giuramento in forma individuale non dovrà in alcun modo rinnovare il giuramento al momento dell'ingresso in altra categoria.

In sostanza, mentre sotto la vigenza delle abrogate leggi di stato (in ragione di una più marcata distinzione tra le diverse categorie, testimoniata, del resto, anche dall'esistenza di una diversa legge di stato per ciascuna categoria) il legislatore volle porre l'accento sul fatto che il vincolo di fedeltà dovesse essere assunto avuto consapevole riguardo alle peculiari prerogative e funzioni di una determinata categoria, a oggi, l'unicità della legge di stato fa sì che il fondamentale presupposto per l'assunzione del vincolo sia la mera acquisizione dello "status" di militare in sé, senza necessità di distinzioni, eccetto quelle direttamente funzionali a esigenze matricolari e di certificazione.

Si precisa, infatti, che laddove un militare di truppa - che, come tale, abbia prestato giuramento in forma collettiva - assurga a una categoria superiore, questi dovrà rinnovare il giuramento nella forma individuale non già in ragione del cambio di categoria, ma soltanto in ossequio alla norma prescrivente tale specifica forma in relazione al nuovo stato.

2. PERSONALE PROVENIENTE DAI RUOLI MILITARI AMMESSO ALLA FREQUENZA DEI CORSI FORMATIVI PER UFFICIALI, SOTTUFFICIALI O GRADUATI DELLE FORZE ARMATE O DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

a. Principi generali.

Il giuramento di fedeltà alla Repubblica prestato dai militari (indipendentemente dalla forma individuale o collettiva), proprio in ragione della sua stessa essenza di atto solenne di volizione, possiede un'efficacia durevole nel tempo, la quale assume identica valenza indipendentemente dalla forza armata presso la quale l'atto è stato compiuto e che trascende ampiamente le contingenze del rapporto di impiego o di servizio del militare che ne connoteranno la carriera.

Infatti, com'è noto, il vincolo derivante dal giuramento di fedeltà alla Repubblica determina nel militare non già uno stato di subiezione alla Forza armata presso la quale l'atto è ricevuto, ma all'Istituzione repubblicana nella sua interezza e al complesso del suo ordinamento positivo, tale da perdurare anche oltre l'eventuale collocamento in congedo dello stesso.

Di conseguenza, la cancellazione dai ruoli per perdita del grado a seguito del superamento di un concorso, comportante la contemporanea reinscrizione d'ufficio in altro ruolo (anche se in ruolo di diversa Forza armata o Corpo militare) prevista dagli articoli 861 e 864 del codice (si vedano anche gli articoli 762, 768, 774, 783), non è tale da determinare alcuna decadenza degli effetti del giuramento già eventualmente prestato dal militare in forma collettiva o individuale.

A tale proposito, occorre rimarcare che il giuramento in forma individuale, pur avendo identica sostanza di quello collettivo quanto a valenza ed effetti, riveste una forma poziore rispetto a quest'ultimo tale da poterlo includere: ne consegue che il militare che abbia già giurato in forma individuale non debba più prestare un nuovo giuramento in forma collettiva (né individuale).

b. Personale che abbia già prestato giuramento in forma collettiva ammesso alla frequenza di corsi che prevedano la prestazione di giuramento collettivo.

Il personale proveniente dalle carriere comprese nella categoria dei militari di truppa (ivi comprendendo anche quelle degli ex allievi delle scuole militari di cui agli articoli 786 e seguenti del codice, i quali abbiano prestato giuramento collettivo da militari) che - avendo per tale ragione già prestato giuramento collettivo - sia ammesso a frequentare corsi formativi per la nomina a un grado che sia compreso nella categoria degli ufficiali, dei sottufficiali o dei graduati, nell'ambito della medesima Forza armata di provenienza o in altra o in Corpo di polizia a ordinamento militare, ancorché cancellato dai ruoli a seguito della perdita del grado di cui al precedente sottoparagrafo, non dovrà ripetere il giuramento collettivo presso l'istituto di formazione, ma dovrà prestare il giuramento in forma individuale soltanto all'atto dell'eventuale promozione al grado conseguente al positivo esito del corso frequentato, laddove il medesimo grado sia inquadrato all'interno di categoria per la quale tale forma è richiesta.

c. Personale che abbia già prestato giuramento in forma individuale ammesso a frequentare corsi che prevedano la prestazione di giuramento collettivo.

Il personale militare che, in ragione della categoria di provenienza, abbia già prestato giuramento in forma individuale, all'atto dell'ammissione a corsi presso istituti di formazione i quali presuppongano, al fine della frequenza, la perdita del grado per cancellazione dal ruolo (con contestuale reinscrizione d'ufficio nel grado e nel ruolo di truppa) non dovrà prestare nuovamente il giuramento in forma collettiva, né presso istituti della medesima Forza armata di provenienza né di altra o di Corpi di polizia a ordinamento militare.

Resta demandata alla potestà regolamentare di ciascuna Forza armata o dell'Arma dei carabinieri la disciplina delle cerimonie collettive di giuramento che si terranno negli istituti di formazione militari, la quale, tuttavia, dovrà conformarsi agli esposti principi di legittimità generale.

Per le ragioni esposte, il predetto personale già proveniente da ruoli militari **non dovrà** ripetere la prestazione del giuramento individuale neppure all'atto della promozione al grado implicante l'inquadramento all'interno di una categoria per la quale sia previsto il giuramento in tale specifica forma.

- d. Personale proveniente dalla vita civile ammesso alla frequenza di corsi che prevedano il giuramento collettivo o individuale.

Il personale civile che, a seguito di "iter" concorsuale o selettivo, sia ammesso alla frequenza a corsi di formazione presso istituti o scuole militari presterà il giuramento nella forma prevista per la categoria all'interno della quale, in ragione del grado posseduto in conseguenza dell'arruolamento, verrà inquadrato.

3. DEROGHE AL GIURAMENTO IN FORMA COLLETTIVA.

Il personale che sia incorporato in una data successiva al 9 ottobre 2010 non potrà essere in alcun modo autorizzato a prestare giuramento in forma diversa da quella normativamente prevista per la categoria d'appartenenza.

Eventuali deroghe alle cerimonie collettive, secondo quanto già specificato dalla circolare a seguito "c", potranno essere autorizzate, per tutti gli enti della difesa, dal Direttore generale per il personale militare relativamente al solo personale che sia stato incorporato anteriormente alla vigenza del precitato codice.

4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI.


Dalla data di entrata in vigore del codice, i militari in servizio permanente che già si trovavano alle armi, compresi nella categoria della truppa, sono stati collocati "ope legis" (primo comma dell'articolo 627 del codice) nella categoria dei graduati.

Tali militari, sempre a seguito dell'entrata in vigore del codice - per il fatto di aver prestato giuramento secondo la forma (collettiva) prescritta dalla previgente normativa e in forza della disposizione generale transitoria di cui all'articolo 2186 del codice - risultano aver compiuto un atto pienamente valido sotto il profilo della costituzione del rapporto d'impiego con l'amministrazione (fino al termine dello stesso) e conforme anche a quanto disposto dalla norma (sesto comma dell'articolo 621 del codice), sotto il profilo matricolare.

5. DISPOSIZIONI FINALI.

La presente circolare sarà diramata fino al livello di Comando di corpo.

E' abrogata qualsiasi norma interna dell'amministrazione della difesa che risulti incompatibile con le disposizioni della presente lettera circolare.



IL DIRETTORE GENERALE
(Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)

ELENCO INDIRIZZI

A	SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Ufficio per gli affari militari	ROMA
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Ufficio del Consigliere militare	ROMA
	MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo	ROMA
	SEGRETERIE PARTICOLARI DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	ROMA
	STATO MAGGIORE DELLA MARINA	ROMA
	STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	ROMA
	COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	ROMA
	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	ROMA
	UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE, DELLA LEVA E DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI	SEDE
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO	ROMA
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' MILITARE	ROMA
	COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE	ROMA
	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	VERONA
	COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE	ROMA
	COMANDO SQUADRA AEREA	ROMA

COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE	POGGIO RENATICO (FE)
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO	ROMA
CONSIGLIO SUPERIORE DELLE FORZE ARMATE	ROMA
ORDINARIATO MILITARE PER L'ITALIA	ROMA
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA	ROMA
COMANDO DELLE SCUOLE - SCUOLA DI APPLICAZIONE E ISTITUTO DI STUDI MILITARI DELL'ESERCITO	TORINO
ISPETTORATO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO SCUOLE DELL'AERONAUTICA MILITARE/3^ REGIONE AEREA	BARI
COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO	ROMA
ISPETTORATO PER LE INFRASTRUTTURE DELL'ESERCITO	ROMA
UFFICIO GENERALE DEL PERSONALE DELLA MARINA MILITARE	ROMA
ISPETTORATO DI SUPPORTO NAVALE LOGISTICO E DEI FARI	ROMA
ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE	ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE	ROMA
DIREZIONE PER L'IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL'AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL GENERALE DEL RUOLO DELLE ARMI DELL'ARMA AERONAUTICA	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO	ROMA
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO	ROMA
COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	ROMA
COMANDO CORPO DI ARMATA DI REAZIONE RAPIDA	SOLBIATE OLONA (VA)
1° COMANDO FORZE DI DIFESA	VITTORIO VENETO (TV)
2° COMANDO FORZE DI DIFESA	SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
COMANDO TRUPPE ALPINE	BOLZANO
COMANDO DEI SUPPORTI DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI	ROMA
COMANDO TRASMISSIONI E INFORMAZIONI DELL'ESERCITO	ANZIO (ROMA)
COMANDO AVIAZIONE DELL'ESERCITO	VITERBO
CENTRO SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DELL'ESERCITO	CIVITAVECCHIA
COMANDO REGIONE MILITARE NORD	TORINO
COMANDO REGIONE MILITARE CENTRO (COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE)	ROMA
COMANDO REGIONE MILITARE SUD	PALERMO
COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SARDEGNA	CAGLIARI

COMANDO RAGGRUPPAMENTO UNITA' DIFESA	ROMA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ALTO TIRRENO	LA SPEZIA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELL'ADRIATICO	ANCONA
COMANDO IN CAPO DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO DELLO IONIO E DEL CANALE D'OTRANTO	TARANTO
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SARDEGNA	CAGLIARI
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO IN SICILIA	AUGUSTA (SR)
COMANDO MILITARE MARITTIMO AUTONOMO DELLA CAPITALE	ROMA
COMANDO 1^ REGIONE AEREA	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PASTRENGO"	MILANO
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "VITTORIO VENETO"	PADOVA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "PODGORA"	ROMA
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "OGADEN"	NAPOLI
COMANDO INTERREGIONALE CARABINIERI "CULQUALBER"	MESSINA
COMANDO UNITA' MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI "PALIDORO"	ROMA

e, per conoscenza:

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
---	------

MAGISTRATURA MILITARE

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	ROMA
CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
PROCURA GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE MILITARE DI APPELLO	ROMA
TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
PROCURA MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE	VERONA - ROMA - NAPOLI
TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA	ROMA